

REGOLAMENTO ACCESSI DEL PORTO DI ANCONA

Versione aggiornata e consolidata del 30 gennaio 2026

Articolo 1

Definizioni ed abbreviazioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intende:

- Adsp: abbreviazione di Autorità di Sistema Portuale;
- Impianto portuale: area di natura pubblica e/o in concessione, debitamente delineata e recintata sottoposta a normativa internazionale e nazionale di security;
- PNSM: Programma nazionale di sicurezza marittima;
- Piano di sicurezza: piano elaborato dall'Adsp e/o dal soggetto concessionario per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'area e/o l'impianto portuale e le navi sottoposte a normativa in materia di *maritime security*;
- Facility: Impianto portuale, ossia area operativa (pubblica e/o in concessione) opportunamente delineata e delimitata sottoposta a normativa di *maritime security*;
- Livelli di sicurezza: indicatore convenzionale del grado di rischio che un 'incidente di sicurezza possa verificarsi all'interno di un'area e/o impianto portuale; in relazione al livello di sicurezza (da uno a tre che costituisce il livello di massima allerta) le autorità competenti adottano le opportune pianificazioni di sicurezza previste nei piani di sicurezza;
- GPG: guardia giurata particolare.
- Guardia di Finanza: G.d.F.

Art. 2

Disciplina della circolazione

La circolazione viaria all'interno delle su citate aree è soggetta al limite massimo di velocità pari a 30Km/h. Sono vietate le segnalazioni acustiche fuori dai casi di necessità. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e dalla segnaletica di riferimento.

I veicoli autorizzati ad accedere all'ambito portuale di Ancona devono essere conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e suo Regolamento.

Per motivi di emergenza, urgenza e necessità, in deroga al presente Regolamento, l'Adsp può temporaneamente modificare la viabilità, predisponendo una provvisoria segnaletica

verticale e/o orizzontale, senza la necessità dell'emanazione di una specifica Ordinanza, sempre che l'esigenza non si protragga per più di cinque giorni continuativi e comunque, in caso che la stessa dovesse protrarsi oltre detto termine, per il tempo tecnico necessario per l'emanazione del provvedimento ordinatorio di modifica temporanea al Regolamento.

Art.3

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica alle aree demaniali marittime ricadenti nel compendio portuale di Ancona disciplinando gli accessi veicolari, pedonali, la circolazione e la sosta veicolare al suo interno.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le aree in locazione o assentite in concessione ai Soggetti insediati all'interno dell'impianto portuale a cui compete la definizione delle norme di circolazione interna. In particolare, presso le imprese terminaliste come definite dall'art. 18 L. 84/1994 trova applicazione il requisito di cui all'art. 4, c. 1, let. g), D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.

Articolo 4

Definizione ambito portuale – identificazione aree portuali

Le norme contenute nel Regolamento, che si applicano nelle seguenti aree demaniali marittime insistenti nel porto di Ancona sono finalizzate a disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli in genere ed il transito pedonale.

Le aree portuali di Ancona sono destinate alle operazioni portuali ed alle attività commerciali connesse, ai servizi portuali, alle operazioni di imbarco e sbarco merci ed automezzi, all'incolonnamento e sosta temporanea dei veicoli, al deposito ed alla movimentazione delle merci. Ai fini della disciplina della circolazione viaria, il porto di Ancona si divide nelle seguenti aree:

- Porto storico: dall'incrocio tra via Da Chio e via Marconi fino alla banchina del Molo foraneo Nord;
- Mandracchio: dall'incrocio tra via Da Chio e via Marconi fino all'innesto con le vie Einaudi e Mattei;
- Nuova Darsena: l'intera area portuale delimitata da recinzione doganale, con ingresso in corrispondenza dell'inizio di via Vanoni, comprensiva delle banchine operative del Molo Sud;
- Terminal Biglietterie: edificio sito nei pressi della via Einaudi, esterno all'ambito doganale, a lato dell'area fieristica, destinato ai servizi propedeutici agli imbarchi sulle

navi traghetto (vendita biglietti, check-in, attività connesse), con relative pertinenze esterne.

In ottemperanza alle disposizioni dei vigenti Piani di sicurezza approvati dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, sono state individuate le seguenti "port facilities":

- **Facility 2 zona A:** area ad accesso ristretto all'interno del porto storico, delimitata da recinzioni con varco di accesso presso il piazzale retrostante la banchina n. 17, comprendente le banchine dalla n. 17 alla n. 13;
- **Facility 2 zona B:** area ad accesso ristretto all'interno del porto storico, delimitata da recinzioni con varco di accesso presso il piazzale retrostante la banchina n. 7 e varco di uscita presso il molo S. Maria, comprendente le banchine dalla n. 7 alla n. 12;
- **Facility Banchina 22 – Nuova Darsena:** riferita alla banchina n. 22 ed agli adiacenti i piazzali destinati al deposito temporaneo dei contenitori e merci varie;
- **Facility Banchina n.23 - Nuova Darsena:** riferita alla banchina n. 23 ed agli adiacenti i piazzali pubblici destinati al deposito temporaneo dei contenitori e merci varie;
- **Facility Banchina 25 - Nuova Darsena:** riferita alla banchina n. 25 ed agli adiacenti piazzali pubblici di deposito merci;
- **Facility Banchina n.26 - Nuova Darsena:** riferita alla banchina n. 26 ed agli adiacenti piazzali pubblici destinati al deposito temporaneo dei contenitori.

Nelle aree operative interne alle facilities sopraindicate, ed all'intero di tutta l'area operativa della Nuova Darsena la circolazione e la sosta degli automezzi è soggetta a regolamentazione e sistema sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione, attesa la stretta connessione tra area portuale interessata ed operazioni portuali, mentre le restanti aree del porto storico sono soggette all'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 4 Varchi portuali

Le aree portuali, demaniali e doganali, del porto storico esterne alle facilities, sono accessibili dai veicoli attraverso il varco doganale della Repubblica e il varco doganale Da Chio.

Possono accedere attraverso i già menzionati varchi, mediante automezzo, solo i soggetti autorizzati di cui al successivo art. 5 del Regolamento.

I pedoni possono accedere liberamente al porto storico attraverso il camminamento pedonale del Varco della Repubblica, la Portella S. Maria, il varco S. Primiano e l'accesso adiacente alla Casa del Capitano, ma possono essere soggetti a controlli a campione.

Stante la particolare conformazione del varco e l'assenza di percorsi pedonali dedicati, il transito pedonale presso il varco Da Chio è disciplinato nelle modalità descritte nel successivo art. 12.

Si accede alle aree interne alle facilities solamente attraverso appositi varchi presidiati per l'esecuzione dei controlli di security previsti dai rispettivi Piani di sicurezza. L'accesso all'interno delle facilities è consentito esclusivamente ai soggetti ed agli automezzi autorizzati e/o ai passeggeri in possesso di regolare titolo di viaggio valido per la giornata. Di seguito sono dettagliati gli orari di apertura dei varchi, le modalità operative di presenziamento e le categorie di utenti abilitate al transito.

Porto storico

- **Varco della Repubblica:** presenziato da guardia giurata di norma dalle ore 05.00 alle ore 01.00 - destinato al transito in ingresso e uscita di ciclomotori, motoveicoli ed autovetture autorizzate, esclusi veicoli pesanti (autocarri, autoarticolati, autobus, etc.), i furgoni soggetti a controlli doganali e le autovetture con targa di paese extra Schengen; in caso di necessità il varco può essere utilizzato anche per l'uscita dal porto dei ciclomotori, motoveicoli ed autovetture sbarcate dalle navi traghetto di provenienza paesi UE esclusi caravan, furgoni e TIR secondo tempi e modalità concordate ed autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e concordato con il Gruppo G.d.F; presso tale varco, all'interno della fascia oraria di presenza del personale di vigilanza, è consentito il transito in entrata ed uscita dei mezzi adibiti al servizio di taxi e dei mezzi di TPL urbano ed extraurbano;
- **Varco doganale Da Chio:** aperto di norma dalle ore 06.00 alle ore 23.00 - presso tale varco operano i militari della G.d.F. che svolgono servizi istituzionali di riscontro e vigilanza doganale, disciplinati dalla normativa vigente e svolti in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – il varco è sottoposto a servizio di riscontro e vigilanza doganale, ai sensi degli art. 15 e 16 del D.lgs.141/2024 ed è destinato al transito in ingresso e uscita di tutti gli automezzi connessi alle operazioni di imbarco/sbarco dei traghetti ormeggiati nel porto storico ovvero all'effettuazione di operazioni commerciali, oltre che al traffico degli altri automezzi abilitati in ingresso ed in uscita provenienti dalla zona Mandracchio e dall'area del porto storico;
- **Varco security Da Chio:** presenziato da guardia giurata di norma dalle ore 05.30 alle ore 23.00: ubicato in diretta prosecuzione rispetto al varco doganale Da Chio, è destinato al passaggio degli automezzi diretti all'imbarco presso la Facility 2 zona B, all'esecuzione di operazioni commerciali, oltre che al traffico degli altri automezzi abilitati all'ingresso provenienti dalla zona Mandracchio;
- **Varco Facility 2 zona A:** presenziato da guardia giurata aperto in relazione all'operatività dei traghetti ormeggiati all'interno della Facility - ubicato in prosecuzione, direzione sinistra, rispetto al varco doganale Da Chio, è destinato



all'entrata e all'uscita degli automezzi diretti/provenienti dai traghetti ormeggiati nell'ordine, agli accosti nr. 17, 16, 15, 13, nonché di quelli destinati alle operazioni commerciali e degli altri mezzi abilitati;

- **Varco V1 - Facility 2 zona B:** presenziato da guardia giurata in occasione degli imbarchi con destinazione paesi area UE e anche da Polizia di Frontiera e Guardia di Finanza in occasione degli imbarchi con destinazione paesi area extra UE - aperto in relazione all'operatività dei traghetti ormeggiati all'interno della Facility 2 zona B - ubicato in zona accesso stabilimento Fincantieri, è destinato all'entrata degli automezzi diretti ai traghetti ormeggiati, nell'ordine, agli accosti nr. 7, 8, 9, 11, 12, nonché all'ingresso ed uscita degli automezzi destinati alle operazioni commerciali e degli altri mezzi abilitati;
- **Varco V2 – Facility 2 zona B:** ubicato in zona parcheggio antistante sede Adsp, è destinato esclusivamente all'uscita degli automezzi sbarcati dai traghetti ormeggiati agli accosti nr. 7, 8, 9, 11, 12 - aperto in relazione all'operatività (sbarco) dei traghetti ormeggiati all'interno della Facility – Zona B; presso il varco è presente anche un cancello pedonale riservato di norma all'ingresso ed uscita dei passeggeri delle navi traghetto area UE in possesso della carta di imbarco e presenziato da guardia giurata; il cancello viene di norma aperto solo in occasione dell'operatività di traghetti area UE e/o in presenza di eventi previamente ed appositamente autorizzati;
- **Varco V4 - Varco pedonale Facility 2 zona A:** presidiato da guardia giurata – aperto in relazione all'operatività dei traghetti ormeggiati nella facility - accesso usufruibile attraverso il manufatto ubicato presso l'angolo delle banchine nr. 13 – 14 riservato all'ingresso ed uscita dei passeggeri delle navi traghetto in possesso della carta di imbarco e degli operatori autorizzati; negli orari di chiusura del varco, gli operatori dotati di badge possono entrare ed uscire dalla facility utilizzando l'adiacente tornello pedonale dotato di sistema di controllo accessi e controllato mediante sistema di videosorveglianza;
- **Varco V3 - Varco pedonale Facility 2 zona B:** presenziato da guardia giurata in occasione degli imbarchi con destinazione paesi area UE e anche da Polizia di Frontiera e Guardia di Finanza in occasione degli imbarchi con destinazione paesi area extra UE - aperto in relazione all'operatività dei traghetti ormeggiati nella facility, il varco è riservato agli accessi pedonali con postazioni di controllo della Polizia di Frontiera e dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane – negli orari di chiusura del varco, gli operatori dotati di badge possono entrare ed uscire dalla facility utilizzando l'adiacente tornello pedonale dotato di sistema di controllo accessi e controllato mediante sistema di videosorveglianza;
- **Varchi pedonali S. Primiano, Portella S. Maria e accesso Casa del Capitano:** non presidiati - ubicati rispettivamente in zona accesso stabilimento Fincantieri, parcheggio antistante sede Adsp e viabilità retrostante sede Autorità Marittima - sono

riservati al libero transito dei soli pedoni con divieto di attraversamento per ciclomotori, moto, velocipedi e monopattini e sottoposti a controllo mediante videosorveglianza e/o a controlli a campione in caso di necessità connesse all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'area del porto storico.

Nuova Darsena

- **Varco doganale Nuova Darsena:** presso tale varco operano h 24 i militari della G.d.F. che svolgono servizi istituzionali di riscontro e vigilanza doganale, disciplinati dalla normativa vigente e svolti in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; esclusivamente presso il varco di ingresso è presente anche una guardia giurata dal lunedì al sabato di norma dalle ore 08.30 alle ore 17.00 – il varco è sottoposto a servizio di riscontro e vigilanza doganale, ai sensi degli art. 15 e 16 del D.lgs.141/2024 ed è destinato all'ingresso e all'uscita degli automezzi muniti di titolo legittimazione per l'effettuazione di operazioni portuali e/ o commerciali nelle aree della Nuova Darsena e del Molo Sud e degli altri automezzi abilitati;
- **Varco doganale Nuova Darsena - accesso trasporti eccezionali:** destinato esclusivamente al transito in entrata e in uscita - nell'ambito di operazioni portuali - dei trasporti eccezionali di notevoli ingombri, su presidio del Comando Gruppo Guardia di Finanza, previo possesso autorizzazione Adsp, della stessa Guardia di Finanza e dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- **Varchi ferroviari Nuova Darsena:** sono destinati all'entrata/uscita dei convogli ferroviari, muniti di titolo di legittimazione in base alla vigente normativa doganale, per lo svolgimento delle operazioni portuali nelle aree della Nuova Darsena e del Molo Sud.
- **Varchi facilities Banchina 22 – 23 – 25 - 26 Nuova Darsena:** riservati all'entrata ed all'uscita di esclusiva degli automezzi e mezzi operativi impegnati nelle operazioni commerciali ed operative in svolgimento all'interno delle medesime facilities; presidiati, in presenza di operazioni portuali, da personale di vigilanza incaricato dal concessionario e/o dall'impresa portuale art. 16 che ha effettuato richiesta di operazioni portuali.

Articolo 5

Titoli di accesso in porto

Costituiscono titoli abilitativi all'accesso nell'ambito portuale degli autoveicoli i seguenti pass in accordo con quanto stabilito dal “Disciplinare per il rilascio dei titoli di accesso in porto” approvato con Ordinanza Presidenziale n.11/2026:

- Pass continuativi – badge: i badge possono essere associati al nominativo del soggetto autorizzato, all'auto di servizio, nonché ai membri equipaggio delle unità navali che effettuano regolare scalo nel porto di Ancona in numero contingentato e prestabilito;
- Pass temporanei: permessi temporanei cartacei con QR code della durata massima di 30 gg. naturali consecutivi, rinnovabili in una sola occasione (massimo per altri 30 gg. naturali consecutivi);
- Pass giornalieri cartacei con QR code;
- Pass giornalieri (contromarche) rilasciate presso il varco di riferimento dal personale di vigilanza. Nel prospetto seguente sono dettagliate le tipologie di utenti abilitati all'ingresso giornaliero, i varchi di riferimento abilitati per l'entrata ed uscita, nonché gli adempimenti a carico del personale di vigilanza tesi a garantire l'identificazione ed il corretto tracciamento dei transiti:

ACCESSI CON RILASCIO CONTROMARCA E OBBLIGO DI RESTITUZIONE					
Tipologia utente	Adempimenti GPG	Annotazione su registro (si/no)	Contromarca sì/no+ restituzione	Varco entrata	Varco uscita
1. Clienti esercizi commerciali in porto 2. Utenti privati che debbono recarsi presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni con sede all'interno del porto 3. Rappresentanti delle organizzazioni sindacali	1. Richiesta verbale della destinazione e identificazione (e specifica organizzazione sindacali per i rappresentanti di tali organizzazioni); 2. Fornitura informazioni su uscita obbligatoria solo presso varco Repubblica entro le ore 01.00 (non consentita uscita varco Da Chio); 3. Rilascio contromarca e annotazione su registro del numero di targa, ora ingresso e nominativo conducente; 4. Ritiro contromarca in uscita e spunta sul registro; 5. Apertura barriera stradale per l'uscita del veicolo <u>solo dopo aver ritirato contromarca</u> ;	SI	SI (con obbligo di restituzione)	Solo Varco Repubblica In caso di mezzo in ingresso al varco Da Chio, lo stesso deve essere fatto girare e indirizzato al Varco Repubblica	Solo Varco Repubblica



	6. Annotazione su registro e redazione rapporto di servizio infrazioni delle contromarche non riconsegnate				
ACCESSI CON RILASCIO CONTROMARCA SENZA OBBLIGO DI RESTITUZIONE					
Tipologia utente	Adempimenti GPG	Annotazione su registro (si/no)	Contromarca si/no+ restituzione	Varco entrata	Varco uscita
Personale delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni con auto privata	Verifica tesserino e identificazione (nome soggetto e sede dell'Amministrazione presso cui presta servizio)	SI	SI (senza obbligo di restituzione)	Varchi Repubblica e Da Chio	Varchi Repubblica e Da Chio
Personale delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni con auto di servizio	Se il veicolo è senza segni distintivi e non è dotato di paletta, verifica tesserino e identificazione	NO	NO	Varchi Repubblica e Da Chio	Varchi Repubblica e Da Chio
Personale MIMS (triangolo blu generico)	Verifica validità temporale contrassegno, identificazione conducente e richiesta destinazione esatta in porto	SI	NO	Varchi Repubblica e Da Chio	Varchi Repubblica e Da Chio
ACCESSI SENZA RILASCIO CONTROMARCHE					
Tipologia utente	Adempimenti GPG	Annotazione su registro (si/no)	Contromarca si/no+ restituzione	Varco entrata	Varco uscita
Persone ridotta mobilità motoria	Verifica contrassegno e presenza effettiva disabile a bordo	NO	NO	Varchi Repubblica e Da Chio	Varchi Repubblica e Da Chio
Automezzi autorizzati una tantum con procedimento speditivo dall'Adsp o dall'Autorità di sicurezza	Verifica autorizzazione - comunicata anche a mezzo mail da amministrazione richiedente - riconducibile ad un addetto dell'Ufficio permessi Adsp	NO	NO	Varchi Repubblica e Da Chio	Varchi Repubblica e Da Chio
Veicoli utilizzati per la consegna/ritiro/ carico/scarico di merci all'interno del	Verifica documenti attestanti la destinazione esatta delle merci	NO – Si rammenta che i mezzi commerciali di volume superiore agli autoveicoli che trasportano merce debbono uscire		Varchi Repubblica e Da Chio	Varco da Chio



porto (con esclusione della facility 2AB, per cui è necessario il permesso di accesso giornaliero)		preferibilmente presso il Varco Da Chio per consentire eventuali controlli doganali		
Veicoli di trasporto pubblico di linea (bus), taxi, NCC. Altri veicoli di trasporto collettivo diversi da quelli indicati dovranno essere dotati di autorizzazione specifica rilasciata da Adsp	Solo per NCC: verifica della destinazione esatta da raggiungere in porto in base alla richiesta di trasporto ricevuta	NO	Varchi Repubblica e Da Chio	Varco Da Chio

I mezzi destinati a operazioni doganali non debbono accedere direttamente dal Varco Repubblica, ma seguire un iter dedicato e coerente con il circuito doganale attraverso il passaggio dallo Scalo Marotti e successivamente dal Varco Da Chio quale unico punto di ingresso all'ambito portuale del porto storico per tale tipologia di traffico.

Accedendo all'ambito portuale con un permesso di accesso, l'utente dichiara di accettare il rispetto di tutte le norme vigenti comprese le norme che regolano l'entrata, l'uscita e la circolazione delle persone e dei veicoli in ambito portuale e di essere edotto sui rischi per la sicurezza e la salute presenti in ambito portuale.

I soggetti che si rifiutano di esibire i permessi di accesso e/o il documento di identificazione, nonché di sottoporsi alle procedure disciplinate dal Piano di Sicurezza del Porto e dai piani degli impianti portuali non potranno accedere alle aree portuali e verranno informate tempestivamente le Forze di Polizia e la Capitaneria di Porto.

In caso di violazione o mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento o dalle vigenti norme di Legge e Regolamenti, l'Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di sospendere, revocare o non rinnovare i permessi di accesso personali e veicolari. Tale facoltà potrà essere esercitata anche su segnalazione delle Forze di Polizia che operano in ambito portuale o dalla Capitaneria di Porto, che potranno procedere all'immediato ritiro del permesso in caso di conclamato abuso dello stesso.

Articolo 6

Disposizioni per i veicoli destinati all'imbarco e/o provenienti dagli sbarchi

L'ingresso nel porto storico dei veicoli destinati all'imbarco avviene esclusivamente dietro esibizione dell'apposito titolo di viaggio, sulla base di orari variabili determinati in base



all'orario di arrivo e partenza dei traghetti (inclusivo degli aggiornamenti e delle variazioni comunicate dall'agente marittimo) e all'effettivo spazio a disposizione nei piazzali. Di norma, ad eccezione dei mesi di luglio – agosto e delle giornate caratterizzate da volumi di traffico più consistenti, i mezzi possono accedere ai piazzali di imbarco non prima delle cinque (5) ore antecedenti l'orario di partenza del traghetto. In tale ottica, il personale dell'Adsp, incaricato delle attività di pianificazione e controllo del servizio di instradamento e di vigilanza, indicherà puntualmente tali orari comunicandoli al personale di vigilanza ai varchi, al personale addetto all'instradamento e al personale delle agenzie marittime per la pianificazione dei servizi e per le doverose attività di informazione all'utenza.

Tutti i veicoli di sbarco da traghetti dovranno uscire obbligatoriamente dal porto storico esclusivamente attraverso il Varco Doganale Da Chio.

I veicoli di sbarco debbono uscire immediatamente dalla Facility e dal porto storico, stante anche il divieto di sosta notturna in Facility discendente dalle superiori prescrizioni in materia di *maritime security* emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

I mezzi che trasportano merci a dogana diretti e/o provenienti verso/da paesi dell'area extra UE dovranno essere posizionati presso il parcheggio di temporanea custodia doganale denominato Scalo Marotti, aperto di norma tutti i giorni eccetto la domenica dalle ore 07.00 alle ore 19.00 (orari variabili in base al calendario arrivi/partenze dei traghetti).

In presenza di sbarchi di mezzi che debbono effettuare pratiche doganali in orari non compatibili con l'operatività degli uffici doganali e/o con gli orari di apertura dello Scalo Marotti (dovuti ad esempio a ritardi dei traghetti), è consentita la sosta temporanea negli stalli adiacenti al Varco 2A, presso l'area di sosta limitrofa alla banchina n. 5 e da ultimo, in caso di saturazione degli spazi presso le due predette zone, internamente al Molo Rizzo, avendo cura di uscire dall'area portuale l'indomani appena completate le formalità doganali. In presenza di rilevanti quantità di sbarco ed al fine di evitare fenomeni di congestione viaria interni al porto storico, previo nulla osta da parte dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, i mezzi leggeri di sbarco da traghetti provenienti da paesi dell'Area UE potranno essere indirizzati in uscita attraverso il Varco della Repubblica.

A fronte di analoghe esigenze di carattere logistico, e limitatamente alla specifica tipologia di veicoli di cui al precedente capoverso (mezzi leggeri), l'Adsp potrà consentire il parziale deflusso dello sbarco attraverso i cancelli di security, opportunamente presidiati da guardia giurata certificata DM 154/09 e con l'ausilio del personale dedicato al servizio di instradamento e monitoraggio della viabilità. In questi casi, e come da prassi consolidata, preventivamente all'apertura del cancello Adsp provvederà ad informare la sala operativa dell'Autorità Marittima.

L'ingresso dei semirimorchi destinati all'imbarco nella Facility 2AB è consentito, senza limiti di orario esclusivamente nella giornata in cui è previsto l'imbarco del mezzo. In accordo con il contenuto dell'Ordinanza Adsp n. 78/2025 tali mezzi debbono essere stoccati esclusivamente nelle apposite aree interne ai piazzali adiacenti alle banchine di imbarco.

Articolo 7

Disciplina sosta veicolare in ambito portuale

La sosta dei veicoli in porto, internamente ed esternamente agli impianti portuali, è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della strada ed apposta dall'Adsp. La sosta veicolare è sempre vietata negli spazi destinati alla viabilità, delimitati da segnaletica orizzontale ed in adiacenza alle recinzioni delle facilities (tranne negli stalli predisposti dall'Adsp) ed entro i due metri dal ciglio banchina. La sosta veicolare è altresì vietata in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali e ferroviari, al passaggio dei pedoni.

Non è rilasciato il contrassegno di sosta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia erogata a favore di (o comunque in connessione con l'attività esercitata da) titolari stalli di sosta su demanio marittimo assentiti in concessione.

I proprietari dei mezzi in sosta dovranno apporre sul cruscotto l'apposito contrassegno di sosta associato al badge e/o il permesso cartaceo (temporaneo o giornaliero) e/o la contromarca ricevuta al varco di ingresso portuale. I contrassegni e/o i pass cartacei recano le seguenti indicazioni:

- Numero contrassegno / numero pass e data rilascio;
- Amministrazione/ditta;
- Fascia oraria nella quale è consentita la sosta;
- Area portuale nella quale è possibile sostare.

L'omissione di tale disposizione per i veicoli in sosta internamente agli impianti portuali e alla Nuova Darsena rappresenta una violazione alle norme di security sanzionabile ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione in accordo con quanto espressamente previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza 11/2026.

L'omissione di tale disposizione per i veicoli in sosta esternamente agli impianti portuali ed alla Nuova Darsena è sanzionata ai sensi del Codice della Strada fatta salva l'applicazione di fattispecie più specifiche, in ragione della condotta, previste in altre norme e nel Codice della Navigazione, in accordo con quanto espressamente previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza 11/2026.

Ad eccezione degli autoveicoli appartenenti a soggetti residenti in porto e dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentito mantenere parcheggiato in porto automezzi privati nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 06.00, salvo quelli espressamente autorizzati per motivate esigenze operative dal personale addetto dell'Ufficio permessi dell'Adsp che recano la dicitura "sosta H24".

Gli automezzi di servizio dell'Adsp sono autorizzati alla sosta H24 presso i propri stalli riservati.

L'inosservanza a tale disposizione per i veicoli in sosta all'interno degli impianti portuali e della Nuova Darsena è sanzionata ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione in accordo con quanto espressamente previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza 11/2026

L'inosservanza a tale disposizione per i veicoli in sosta esternamente agli impianti portuali ed alla Nuova Darsena è sanzionata ai sensi del Codice della Strada fatta salva l'applicazione di fattispecie più specifiche, in ragione della condotta, previste in altre norme e nel Codice della Navigazione, in accordo con quanto espressamente previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza 11/2026.

Articolo 8

Aree di sosta

Nell'ambito portuale del porto storico e della Nuova Darsena sono presenti le seguenti aree di sosta veicolare:

- Stalli bianchi non riservati;
- Stalli riservati contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale;
- Aree di incolonnamento veicolare propedeutiche alle attività di imbarco /sbarco a bordo delle unità navali internamente e/o esternamente alle facilities;
- Aree di sosta riservate ai semirimorchi;
- Aree di fermata e sosta riservate ai mezzi impiegati nel servizio di trasporto passeggeri nei pressi del piazzale fronte edificio Adsp, del varco Facility 2A, del Terminal Biglietterie e internamente alla Facility 2A nelle vicinanze degli ingressi pedonali del Terminal Crociere;
- Aree di sosta per motocicli e velocipedi;
- Area attrezzata per la sosta di autocisterne destinate primariamente alle attività di bunkeraggio alla radice del Molo Rizzo;
- Area di sosta nei pressi del Varco facility 2A riservata alla sosta di mezzi pesanti che devono effettuare operazioni doganali connesse alle operazioni di imbarco/sbarco non destinati al parcheggio di temporanea custodia denominato Scalo Marotti, dei trasporti eccezionali in attesa di ingresso in facility e di mezzi pesanti; presso tale parcheggio, a fronte di esigenze logistiche non preventivabili ed esclusivamente previo nulla osta da parte del personale della Divisione Security e/o reperibile dell'Adsp possono essere posizionati temporaneamente anche mezzi pesanti non ricompresi nell'elenco di cui al presente punto;
- Area di sosta nei pressi della banchina n. 5 riservata all'incolonnamento ed alla sosta di mezzi destinati all'imbarco all'interno della Facility 2 Zona B; presso tale parcheggio, a fronte di esigenze logistiche non preventivabili ed esclusivamente previo nulla osta da parte del personale della Divisione Security e/o del personale

reperibile dell'Adsp possono essere posizionati temporaneamente anche mezzi pesanti non ricompresi nell'elenco di cui al presente punto.

Nell'ambito portuale esterno al porto storico ed alla Nuova Darsena sono presenti le seguenti aree di sosta:

1. Parcheggio lato Mole Vanvitelliana in prossimità di Porta Pia, posta immediatamente prima dell'ingresso del varco doganale Da Chio: di norma aperto alla libera sosta di trasporti eccezionali in attesa di ingresso in porto per l'imbarco e di autoveicoli; l'area può essere utilizzata mediante apposito provvedimento (Ordinanza) dell'Adsp per ospitare veicoli connessi a manifestazioni, eventi e similari;
2. Parcheggio S. Martino: di norma aperto alla libera sosta, utilizzabile mediante apposito provvedimento (Ordinanza) per ospitare veicoli connessi a manifestazioni, eventi e similari;
3. Area di Temporanea Custodia Doganale denominata Scalo Marotti riservata ai mezzi che debbono espletare formalità doganali connesse alle operazioni di imbarco, sbarco e transito doganale;
4. Aree di sosta nelle adiacenze del Terminal Biglietterie riservate alla sosta dei mezzi leggeri dei passeggeri in attesa di effettuare le operazioni di acquisto dei titoli di viaggio e/o check-in presso il Terminal e bus; presso tali aree è altresì consentita la sosta dei mezzi di servizio e/o personali degli addetti delle attività commerciali svolte all'interno del Terminal; ad eccezione delle auto di servizio degli operatori commerciali che operano all'interno del Terminal è vietata la sosta notturna all'interno delle aree di parcheggio adiacenti al Terminal;
5. Area di sosta per mezzi pesanti accompagnati destinati all'imbarco a bordo dei traghetti ro/ro pax situato nelle vicinanze dell'edificio ex Fiera;
6. Area di sosta per mezzi pesanti accompagnati destinati all'imbarco a bordo dei traghetti ro/ro pax denominato Triangolone;
7. Area di sosta retrostante l'ex Bunge riservata alla sosta dei semirimorchi connessi ai traghetti ro/ro pax.

La durata della sosta dei mezzi presso le aree di sosta N. 4,5,6,7, dovrà essere commisurata alle tempistiche di imbarco /sbarco dei mezzi, ed in ogni caso non potrà superare le 48 ore. A fronte di necessità operative non preventivabili (a titolo esemplificativo: eventi, manifestazioni, blocchi o limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti, esigenze logistiche legate al traffico passeggeri e merci e similari), l'Adsp potrà variare temporaneamente la destinazione d'uso delle predette aree e/o di altre aree demaniali portuali non espressamente specificate, dandone opportuna comunicazione ai soggetti interessati, predisponendo una provvisoria segnaletica verticale e/o orizzontale laddove necessario, senza la necessità dell'emanazione di una specifica Ordinanza, sempre che l'esigenza non

si protragga per più di cinque giorni continuativi e comunque, in caso che la stessa dovesse protrarsi oltre detto termine, per il tempo tecnico necessario per l'emanazione del provvedimento ordinatorio di modifica temporanea al Regolamento.

Articolo 9

Circolazione trasporti eccezionali

Il transito dei trasporti eccezionali, così come definiti dall'art. 10 del CdS, è consentito esclusivamente previo ottenimento dell'autorizzazione emessa dall'Ufficio Permessi dell'Adsp in ottemperanza con quanto previsto dall'Ordinanza n. 77/2019 emessa dall'Adsp rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

<https://www.comuni-servizi.it/portoancona/old.porto.ancona.it/files/ordinanze/2019/ORDINANZA%2077-2019.pdf>

Tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono reperibili nell'apposita pagina del sito istituzionale Adsp al seguente link <https://trasporti.porto.ancona.it/>. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, e preliminarmente all'effettivo passaggio del convoglio su suolo demaniale portuale, il soggetto richiedente dovrà compilare il modulo nell'apposita sezione denominata "Trasporti eccezionali - Preavviso di transito" presente all'interno della suddetta Piattaforma, con un preavviso minimo pari a 48 ore rispetto alla data fissata per il viaggio; per transiti previsti per la domenica o lunedì la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del venerdì immediatamente precedente.

Articolo 10

Circolazione macchine operatrici

Per quanto attiene al transito delle macchine operatrici non soggette ad immatricolazione e dei carrelli elevatori si fa rimando al contenuto del comma 2-bis dell'art. 114 del codice della strada, introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni nella legge n. 9/2014, e dell'art. 4 del D.D. 752/2014.

In tale ottica, in assenza delle specifiche autorizzazioni di carattere annuale previste dalla su citata normativa, il transito di tali mezzi su pubblica strada non è consentito.

In caso di ottenimento del titolo autorizzatorio al transito, il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà contattare con congruo preavviso di almeno 24 ore l'Ufficio Permessi dell'Adsp per concordare il percorso e le tempistiche di transito, garantendo

obbligatoriamente a proprio carico la presenza di una scorta tecnica al trasporto lungo tutto il percorso.

Articolo 11

Mezzi di soccorso e delle Forze dell'ordine

È consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti ai servizi di pubblica assistenza, soccorso, pronto intervento ed alle Forze di Polizia.

Chiunque si trovi all'interno dell'ambito portuale, appena udito il segnale acustico di allarme e/o visivo a luce lampeggiante, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.

All'interno dell'impianto portuale passeggeri denominato Facility 2AB è stata istituita una corsia di emergenza opportunamente contrassegnata da segnaletica orizzontale riservata esclusivamente al transito dei mezzi di soccorso. Come previsto dall'Ordinanza Adsp n. 78/2025 tale corsia dovrà essere sempre mantenuta libera e fruibile per il transito dei mezzi di cui al presente articolo.

Articolo 12

Pedoni

L'accesso pedonale al porto storico è di norma libero e consentito attraverso gli appositi varchi pedonali e presso i marciapiedi presenti al Varco Repubblica. In presenza di esigenze specifiche connesse all'applicazione delle norme di *maritime security* come l'innalzamento dei livelli di sicurezza Adsp e Autorità competenti possono introdurre limitazioni all'accesso e controlli in accodo con quanto contenuto nei piani di sicurezza.

In accordo con quanto previsto rispettivamente dall'Ordinanza Adsp n. 11/2016 e dall'Ordinanza n. 78/2025, i pedoni debbono transitare esclusivamente sugli appositi percorsi perdonali.

In relazione alla conformazione del Varco Doganale Da Chio ed alla sua natura operativa, i transiti pedonali dovranno avvenire sul lato destro (direzione uscita porto) in continuità con il marciapiede per poi ricongiungersi con l'area della Stazione Ferroviaria Marittima.

È tassativamente vietato l'accesso e lo stazionamento di passeggeri e non addetti ai lavori nelle aree di cosiddetto ciglio banchina dell'impianto portuale Facility 2AB. Tali aree sono opportunamente interdette da recinzioni (new jersey) sormontati da apposita segnaletica monitoria recante indicazioni sul divieto di oltrepasso e stazionamento.

Ai pedoni, anche nelle aree presso le quali è consentito l'accesso, è comunque vietato:

- Avvicinarsi alle bitte e/o ai cavi di ormeggio;

- Transitare, fermarsi o sostare sotto o nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, cui dovrà essere sempre data precedenza negli spostamenti;
- Transitare e sostare in tutti i punti che possano costituire potenziale pericolo per lo svolgimento di operazioni portuali;
- Salire a bordo delle unità navali all'ormeggio, se non autorizzati dai proprietari / armatori / comandanti delle stesse;
- Sostare nei pressi delle aree di sottobordo ad esclusione dei transiti finalizzati all'imbarco/sbarco a bordo delle unità navali ormeggiate.

Articolo 13

Circolazione velocipedi e monopattini a propulsione elettrica

In continuità con quanto previsto dall'Ordinanza Adsp n. 37/2021, nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle ore 23.00, sono consentiti i transiti di velocipedi dai varchi Repubblica e Da Chio limitatamente al personale che si reca e/o esce dal lavoro in impianti produttivi insistenti nell'ambito del porto storico o che siano strettamente legati al traffico delle navi traghetto. I velocipedi dovranno transitare in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 182 del CdS ed essere equipaggiati con le dotazioni obbligatorie previste dagli art. 68 e 69 del CdS.

Il presente articolo abroga e sostituisce quanto previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 35/2021, eliminando il divieto di circolazione dei monopattini a propulsione elettrica in ambito portuale. Il loro transito è consentito previo rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 14 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2025, che reca "Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi" che aggiorna il contenuto dell'art. 1, commi 75 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019) e s.m.i. Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali prescrizioni previste dal quadro normativo il cui rispetto risulta propedeutico all'autorizzazione al transito in ambito portuale:

- obbligo di utilizzo di casco protettivo alla guida;
- obbligo di copertura assicurativa;
- i proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- divieto di circolazione sui marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali (tranne a passo d'uomo) e contromano;
- i monopattini debbono essere dotati di segnalatore acustico (clacson), di frecce direzionali, e di stop;
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, ove le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti

anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, ambedue accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi;

- il conducente del monopattino deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada) da mezz'ora dopo il tramonto e durante l'intero periodo dell'oscurità;
- divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un ulteriore veicolo;
- divieto di parcheggio su marciapiedi e su percorsi pedonali.

In concomitanza con la circolazione dei mezzi provenienti dagli sbarchi presso il Varco Da Chio, il transito in uscita dei mezzi di cui al presente articolo dovrà avvenire, a passo d'uomo, preferibilmente presso il Varco Repubblica.

Articolo 14

Accessi e sosta di veicoli da parte di persone a ridotta mobilità motoria

Fermo il generale diritto all'accesso ed il rispetto di quanto previsto in termini di accessibilità dalla legge 13/89, le persone a ridotta mobilità che intendono accedere nell'ambito portuale con un veicolo privato per esigenza motivata di natura occasionale (es. deambulazione, accesso agli esercizi commerciali, accesso agli uffici P.A. etc.), potranno accedere alle aree del porto storico esterne alla facility 2AB. Per l'accesso alle aree a libera circolazione sarà sufficiente l'esposizione dell'apposito contrassegno di invalidità. In ambito portuale la sosta è riservata ai veicoli delle persone con disabilità motorie negli appositi stalli in ambito portuale contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, con obbligo di esposizione dell'apposito contrassegno.

Ulteriori richieste di accesso e di sosta in ambito portuale legate ad esigenze specifiche e non ricomprese in quanto previsto dal presente articolo potranno essere presentate al personale dell'Ufficio Permessi ADSP.

Art. 15

Autorizzazione all'accesso nell'ambito portuale per manifestazioni pubbliche

La richiesta per l'utilizzo di aree portuali per manifestazioni pubbliche, incluso il parcheggio delle autovetture, deve essere presentata a mezzo pec all'Adsp, perentoriamente almeno 10 giorni prima della data dell'evento. La ricevibilità dell'istanza è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a garantire, a proprio carico, sia un servizio di instradamento di persone e veicoli che un servizio di vigilanza continuativa

dell'area, per l'applicazione delle misure di safety e security dell'ambito portuale, provvedendo ad organizzare un ordinato parcheggio delle auto ed una corretta gestione del transito di persone che affluiscono al fine di ridurre possibili interferenze con l'operatività portuale;

- Il richiedente dovrà prevedere a proprio carico un adeguato servizio di pulizia finale dell'area inclusa la raccolta dei rifiuti;
- L'area richiesta deve essere recintata in maniera adeguata lato mare, a cura del richiedente, con cartelli monitori indicanti il pericolo di caduta in mare;
- L'area interessata dall'evento e/o dal parcheggio delle auto dovrà essere consegnata in pristino stato entro due ore dal termine della manifestazione;
- L'istruttoria per la richiesta di utilizzo dell'area o di svolgimento dell'evento dovrà essere corredata dall'invio della dichiarazione di manleva allegata al Regolamento debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla copia del documento del soggetto richiedente; il mancato invio della suddetta dichiarazione determina automaticamente la non procedibilità dell'istanza.

Articolo 16

Avvertenze di carattere generale e norme di cautela

Chiunque acceda all'ambito portuale dovrà adottare ogni ulteriore cautela, in modo particolare nelle ore notturne, tenendo sempre conto delle attività che si svolgono in porto, delle particolari tipologie di veicoli e mezzi che circolano in porto, del transito di eventuali pedoni, di situazioni non segnalate, anche improvvise ed impreviste (quali a titolo indicativo e non esaustivo, asperità, dissesti del manto stradale, presenza di arredi portuali, depositi temporanei di materiali ecc.), delle particolari condizioni atmosferiche, specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

Chiunque impegni o transiti all'interno dell'ambito portuale di Ancona ha l'obbligo di assicurare che la propria attività non provochi pregiudizio per la sicurezza di terzi. Qualora il transito o l'utilizzo comporti la perdita di materiale sulle suddette aree, il soggetto responsabile ne è obbligato alla rimozione provvedendo al ripristino a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui la presenza di materiale possa arrecare pregiudizio per la sicurezza di terzi o per l'ambiente, il soggetto responsabile dovrà informare immediatamente la Sala Operativa Adsp aperta dal lunedì alla domenica dalle ore 07.00 alle ore 19.00 al numero 071/2078966, al di fuori di tali orari dovrà essere contattato il servizio di reperibilità Adsp mediante il numero 335/5698512.